

Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 15 maggio 2014

Oggetto: Riduzione cuneo fiscale – Riconoscimento credito di imposta ai lavoratori dipendenti ed assimilati.

Circolare numero: 013/2014

In sintesi:

I sostituti di imposta sono obbligati a riconoscere ai lavoratori cui erogano redditi da lavoro dipendente e/o redditi assimilati al lavoro dipendente, uno specifico credito di imposta pari – per il 2014 – a 640 euro su base annua. Mediamente 80 euro mensili da maggio a dicembre 2014.

In assenza di indicazioni specifiche da parte dei dipendenti i sostituti di imposta sono obbligati a riconoscere il credito tenendo conto esclusivamente dei dati in loro possesso.

Considerata la complessità dei requisiti di spettanza si invitano le Ditte a fornire ai dipendenti l'informativa che verrà inviata in modo da – per quanto possibile – evitare il riconoscimento di crediti inesistenti con conseguenti pesanti operazioni di conguaglio a fine anno ovvero in sede di dichiarazione dei redditi.

Approfondimento:

Il D.L. n.66/2014 istituisce – per il 2014 – un credito di imposta automatico che i sostituti di imposta devono obbligatoriamente riconoscere ai lavoratori cui erogano redditi da lavoro dipendente e/o redditi assimilati al lavoro dipendente. Di seguito un riassunto delle modalità di applicazione.

Potenziali beneficiari: contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente e/o redditi assimilati al lavoro dipendente (ad es. soci lavoratori di cooperative, borsa di studio, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), contribuenti titolari di prestazioni a sostegno del reddito (Cassa integrazioni ordinaria e straordinaria, mobilità, disoccupazione) in quanto tali somme, essendo sostitutive del reddito da lavoro dipendente, hanno la medesima natura dei redditi sostituiti.

Limiti di reddito: contribuenti con reddito complessivo, al netto del reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze, fino a 26.000,00 euro nell'anno di imposta 2014.

Reddito complessivo: per reddito complessivo si intendono tutti i redditi percepiti dal contribuente (con esclusione del reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze) compresi redditi dei quali il sostituto di imposta non ha alcuna conoscenza.

Importo del credito di imposta: 640,00 euro per reddito complessivo fino a 24.000,00 euro; per valori compresi tra i 24.000 e i 26.000 di reddito complessivo i 640,00 euro verranno riproporzionati; per redditi oltre i 26.000,00 euro il credito si azzera. Il credito viene inoltre rapportato (a giorni) in base al periodo di lavoro effettuato nel 2014.

Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

A chi non compete: contribuenti con reddito complessivo non formato da redditi da lavoro dipendente e/o redditi assimilati; contribuenti con imposta lorda – generata dai redditi da lavoro dipendente e/o redditi assimilati – pari o inferiore al valore delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti (sono neutre rispetto al conteggio le detrazioni per coniuge, figli e familiari a carico).

A chi non viene erogato: in prima battuta, e salvo conguaglio, il credito non viene erogato:

- a coloro che nel mese di erogazione non hanno capienza (Irpef da versare inferiore alle detrazioni per reddito da lavoro dipendente);
- a coloro che hanno richiesto al sostituto di imposta la non applicazione delle detrazioni.

L'Agenzia delle Entrate con circolare n° 8/E e n° 9/E del 2014 ha fornito indicazioni ed esemplificazioni sulle modalità di calcolo (riproporzionamento per redditi compresi tra 24.000 e 26.000€ - rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno.....); si rinvia al link dell'Agenzia:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari>

Si ribadisce che in assenza di indicazioni specifiche da parte dei dipendenti i sostituti di imposta sono obbligati a riconoscere il credito tenendo conto esclusivamente dei dati in loro possesso.

Pertanto, al fine di evitare il riconoscimento di crediti inesistenti – il che comporterebbe la restituzione in sede di conguaglio di fine anno ovvero di dichiarazione dei redditi - si invita a fornire ai dipendenti l' informativa che Vi verrà inviata e che dovrà essere restituita sottoscritta solo da coloro che non ritengono di poter beneficiare del bonus in parola.

Qualora i dipendenti richiedano al sostituto di non erogare il credito si prega di restituire l'informativa allo scrivente Studio in tempo utile per la predisposizione del Libro Unico del Lavoro afferente al mese di maggio.